

N. R.G. 1375/2015



Tribunale di Perugia

SEZIONE II CIVILE

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

In composizione monocratica nella persona del giudice, dr.ssa Stefania Monaldi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **1375/2015**

promossa da

STEFANO TROTTA (C.F. TRTSFN71H26E975E), con il patrocinio dell'avv. PAOLA
BIANCHI, elettivamente domiciliato in VIA G.B. PONTANI N.3 PERUGIA presso il difensore avv.
PAOLA BIANCHI

ATTORE

nei confronti di

MB SERVIZI S.A.S. (C.F. 01629310549) e **ANNA MARIA BUONPADRE** (C.F.
BMPNMR60T45G478U), con il patrocinio dell'avv. RICCARDO VANTAGGI, elettivamente
domiciliato in VIA M. ANGELONI N. 80/A C/O AVV. BERELLINI PERUGIA presso il difensore
avv. RICCARDO VANTAGGI

e

ENEL SI SRL (C.F. 05736981001), con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO BONATTI e dell'avv.
VINCENZO MELI, elettivamente domiciliato in VIA CESARE CAPORALI 17 PERUGIA presso il
difensore avv. FABRIZIO BONATTI



CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti, all'udienza dell'11 dicembre 2018, hanno concluso riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)

L'attore indicato in epigrafe, premesso di aver concluso con M.B. Servizi s.a.s, presso il punto Enel.Si di Perugia Ponte San Giovanni, un contratto denominato Easy green per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 19,78 KWp preordinato all'ottenimento della tariffa incentivante del "Quarto Conto Energia", con termine di ultimazione dei lavori e conseguente allaccio Enel previsto per il 28 febbraio 2012 e successiva entrata in esercizio prevista per il mese di aprile 2012 in tempo utile per l'ottenimento del riconoscimento della predetta tariffa incentivante, ha esposto che, nel mese di maggio 2014 e dopo aver pagato il corrispettivo pattuito, aveva appreso a seguito di accesso presso il GSE di essere decaduto dalla tariffa incentivante del Quarto Conto ed anche da quella successivamente approvata del "Quinto conto energia" in quanto l'entrata in esercizio dell'impianto era avvenuta in data 19 marzo 2013, successivamente alla scadenza del termine fissato per legge per l'ammissione agli incentivi degli impianti fotovoltaici con moduli a terra. Tutto ciò premesso, ha dedotto che il mancato ottenimento degli incentivi costituiva inadempimento all'obbligo contrattuale assunto dalla società convenuta di fornire un contratto "chiavi in mano", da addebitare al tardivo allaccio alla rete Enel e, quanto all'ammissione alla tariffa "Quinto Conto", anche per carenza documentale. Ha dedotto, ancora, che del danno conseguente fosse tenuta a rispondere anche la società Enel.Si di cui la convenuta era affiliata, in quanto responsabile del fatto del proprio affiliato commerciale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. per violazione dell'affidamento riposto dal cliente sull'appartenenza alla rete commerciale.

Ha quindi concluso chiedendo che le convenute, in solido tra loro, fossero chiamate a rispondere del danno patrimoniale conseguente, commisurato alla restituzione di quanto pagato a titolo di corrispettivo dell'impianto (euro 62.255,54) e del mancato guadagno che sarebbe conseguito dal riconoscimento della tariffa incentivante, per l'importo stimato di euro 127.173.84, con vittoria di spese.



Si sono costituite la società M.B. Servizi s.a.s. e, di persona, il suo legale rappresentante; hanno contestato la fondatezza della domanda, riconoscendo di aver assunto l'obbligo di supportare il cliente negli adempimenti burocratici relativi all'allaccio alla rete pubblica ed al riconoscimento della tariffa incentivante ma eccependo di non aver assunto la garanzia dell'accesso al meccanismo di incentivazione. Hanno quindi dedotto che il mancato riconoscimento della tariffa incentivante fosse dovuto alla natura dell'allaccio alla rete Enel impianto – richiedente un intervento di tipo complesso – che aveva richiesto la realizzazione di ulteriori opere di competenza esclusiva di Enel Distribuzione per la connessione alla rete, la cui realizzazione era avvenuta oltre il termine ultimo previsto dalla normativa per l'accesso agli incentivi con conseguente rigetto di entrambe le istanze. Eccepita altresì l'infondatezza delle ulteriori questioni in merito alla natura ed allo smaltimento dei pannelli alle ragioni del rigetto dell'istanza, ha concluso per il rigetto della domanda, contestando comunque che fosse dovuto, a titolo di danno emergente, il corrispettivo pagato per la realizzazione dell'impianto, comunque funzionante, e che fosse errato il conteggio utilizzato per il calcolo del lucro cessante.

Si è costituita anche la società Enel.SI S.r.l. contestando la fondatezza della domanda risarcitoria, eccependo come non sussistessero, in assenza di responsabilità derivante dai prodotti forniti all'affiliato e nella carente allegazione di concreti profili di colpa, le condizioni per la configurabilità di una condotta colposa a carico di essa comparente. Contestato altresì la sussistenza dei profili di danno prospettati dall'attore, ha quindi concluso per il rigetto della domanda.

Autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c.; assunta la prova orale come da ordinanza in data 27 aprile 2016; acquisiti i documenti prodotti, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini trascritti in epigrafe, deve rilevarsi quanto segue.

La domanda proposta nei confronti di Enel. Si S.r.l. non può essere accolta.

Deve invero considerarsi che la domanda – già generica a livello di allegazione laddove consistente in una digressione dogmatica circa le condizioni per la configurabilità di una responsabilità extracontrattuale della società in franchising – non contiene la deduzione di specifici elementi di colpa a carico del franchisor. Ove si consideri che il profilo di inadempimento che – in linea astratta – si delinea a carico dell'affiliato non è tanto quello di imperizia tecnica (infatti, l'impianto risulta completato ed allacciato alla rete, ancorché tardivamente rispetto alla possibilità di beneficiare delle sperate agevolazioni fiscali), quanto quello di un ritardo nell'adempimento delle pratiche burocratiche di allaccio, risulta carente un profilo di colpa che, in tesi, potrebbe dipendere dall'inadeguatezza del kwon how e delle procedure tecniche ed operative per la gestione della clientela ovvero



dall'inadeguatezza della scelta dell'affiliato, profili che, entrambi, non vengono in rilievo nel caso in esame.

Premesso infatti che il contratto di affiliazione commerciale si distingue da quello di distribuzione proprio per il fatto che, nel franchising, una parte concede all'altra la disponibilità, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, fornendo inoltre assistenza o consulenza tecnica o commerciale, e così inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di soggetti distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi (art. 1, L. n. 129 del 2004 e D.M. n. 204 del 02/09/05), ne segue che – sia nel caso di franchising di beni che in quello, come nel caso in esame, di franchising di servizi, nonostante l'uso comune del marchio, affiliante e affiliato sono soggetti distinti dal punto di vista economico e giuridico (e ciò come ha precisato la Corte di Cassazione, sez. III civile, con sentenza n. 647 del 15/01/2007 ancorché in un caso diverso da quello in esame in cui era richiesto il pagamento di un debito dell'affiliato). Ne consegue come, al di fuori della specifica allegazione di condotte colpose a carico dell'affiliante, non possa condividersi l'assunto che ne fonda la responsabilità per il fatto dell'affiliato sul principio dell'apparenza. Tale criterio opera, difatti, a tutela dell'affidamento incolpevole di colui che, sulla base di circostanze colposamente ingenerate dal soggetto di cui altri spendeva il nome, abbia avuto la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (Cfr. Cass., 18519 del 13/07/2018). Esso, quindi, non può trovare applicazione nell'ipotesi in esame, inerente a due soggetti giuridici autonomi e distinti, ed immediatamente apprezzabili come tali dalla clientela, sì che la scelta dell'affiliato in quanto inserito in una rete di affiliazione non determina, per ciò solo, una responsabilità dell'affiliante per il fatto dell'affiliato che sarebbe una non ammissibile ipotesi di responsabilità di posizione.

Del tutto inconferente rispetto all'invocata responsabilità risarcitoria è il riferimento alla determinazione assunte da altra società – la Enel Distribuzione S.p.A. – in merito alla tipologia di allaccio, in ragione dei differenti ambiti operativi delle due differenti società, connesse ai fini che occupano solo dalla suggestione derivante dalla ragione sociale

Considerato che rispetto alla posizione della società M.B. Servizi s.a.s. occorre procedere ad ulteriore attività istruttoria di tipo tecnico, è quindi opportuno, per finalità deflattive e di ulteriore aggravio di costi, definire il suddetto rapporto con la presente sentenza parziale, regolandosi le spese di lite inerenti a tale posizione nel senso della compensazione, ricorrendone i presupposti attesta la particolarità della questione affrontata, diversamente risolta da altro precedente di merito.



Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta la domanda proposta nei confronti di Enel Si. S.r.l. , compensando interamente le spese di lite;
- Rimette la causa sul ruolo quanto alla domanda proposta nei confronti di M.B. Servizi s.a.s. per l'ulteriore corso come da separata ordinanza in pari data.

Perugia, 1 aprile 2019

Il giudice
Stefania Monaldi

